

Maggior credito da controllo automatizzato: quando il quadro RX evita la dichiarazione integrativa

SINTESI OPERATIVA

Se il controllo automatizzato ex art. 36-bis riconosce tramite CIVIS un credito maggiore di quello dichiarato, non occorre una dichiarazione integrativa: l'esito favorevole costituisce il riconoscimento del maggior importo, da riportare nella dichiarazione successiva nel rigo del credito precedente del quadro RN, per l'IRPEF RN36, e poi nel quadro RX. Il contribuente può riportarlo, compensarlo in F24 o chiederne il rimborso, dopo aver escluso dal cassetto fiscale duplicazioni. Oltre 5.000 euro annui serve il visto, salvo soglie premiali previste.

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

Quando l'Agenzia delle Entrate, a seguito di un controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/73, riconosce via CIVIS un credito superiore a quello indicato in dichiarazione, la strada operativa non è la dichiarazione integrativa. Il maggior credito validato dall'Ufficio costituisce un titolo definitivo di riconoscimento e deve essere rigenerato nella dichiarazione successiva: l'importo confluisce nel rigo del credito dell'anno precedente del quadro RN – per l'IRPEF il rigo RN36 – e da lì transita nel quadro RX, dove il professionista sceglie se portarlo a nuovo, compensarlo in F24 o chiederne il rimborso. Prima di procedere è però essenziale verificare sul cassetto fiscale che il credito non sia già stato rimborsato o compensato d'ufficio, per evitare duplicazioni. Se il credito supera i 5.000 euro annui, scatta l'obbligo del visto di conformità, con soglie più elevate per i contribuenti ISA virtuosi e per gli aderenti al concordato preventivo biennale. La corretta gestione documentale – comunicazione di irregolarità, protocollo CIVIS, esito favorevole, verifica cassetto fiscale – è la vera misura di protezione professionale.

IL CONTROLLO AUTOMATIZZATO E IL RICONOSCIMENTO DEL CREDITO

Ogni anno l'Agenzia delle Entrate procede alla liquidazione automatizzata delle dichiarazioni presentate, sulla base dei dati direttamente desumibili dalla dichiarazione stessa e di quelli presenti in Anagrafe tributaria. Il riferimento normativo è l'art. 36-bis del DPR n. 600 del 1973 per le imposte dirette e l'art. 54-bis del DPR n. 633 del 1972 per l'IVA.

Se dall'elaborazione emerge uno scostamento rispetto a quanto dichiarato, l'Ufficio invia una comunicazione di irregolarità. Il contribuente – o l'intermediario delegato – può rispondere tramite CIVIS, il canale telematico dedicato alla gestione di queste comunicazioni. Se la risposta viene accettata, l'Ufficio aggiorna la posizione e, in alcuni casi, riconosce un maggior credito rispetto a quello indicato in dichiarazione.

Qui comincia la questione operativa che torna frequentemente negli studi professionali, soprattutto in campagna dichiarativa: quel credito, formalmente riconosciuto dall'Amministrazione, come va trattato nella dichiarazione successiva?

PERCHÉ LA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA NON SERVE

La dichiarazione integrativa nasce per correggere errori od omissioni in una dichiarazione già presentata. È lo strumento con cui il contribuente – o il professionista per suo conto – modifica spontaneamente quanto dichiarato in precedenza, a proprio favore (minori redditi, maggiori oneri detraibili) o a proprio sfavore.

Nel caso del maggior credito riconosciuto tramite CIVIS, la situazione è strutturalmente diversa. Non si tratta di correggere qualcosa: l'interlocuzione con l'Agenzia si è già chiusa con un esito formale che certifica l'importo spettante. Il credito non nasce da una nuova dichiarazione del contribuente, ma dall'esito di un controllo che l'Amministrazione ha già definito con esito favorevole. Come chiarito dalla prassi e confermato dalle istruzioni ministeriali, l'istanza CIVIS accolta con esito positivo costituisce un titolo definitivo di riconoscimento del credito: presentare l'integrativa, in questo scenario, non aggiunge nulla sul piano giuridico.

Peggio: se compilata in modo approssimativo, può creare disallineamenti tra la dichiarazione presentata, il cassetto fiscale e i sistemi di monitoraggio dell'Agenzia – con il rischio concreto di generare nuove comunicazioni di irregolarità.

IL PERCORSO CORRETTO: QUADRO RN E QUADRO RX

La strada operativa – frutto di una prassi consolidata, confermata dalle istruzioni ministeriali al Modello Redditi, anche se mai formalizzata in un provvedimento dedicato – è quella di riportare il maggior credito riconosciuto nella dichiarazione successiva. In concreto: il credito relativo all'anno d'imposta X confluisce nel Modello Redditi relativo all'anno d'imposta X+1.

Sul piano tecnico, l'importo validato dall'Agenzia va indicato nella casella relativa al credito dell'anno precedente del quadro RN – il quadro di liquidazione dell'IRPEF, ossia il rigo RN36 – eventualmente sommato all'eccedenza già risultante dall'ultima dichiarazione presentata. Dal punto di vista del software dichiarativo, questo valore si trasferisce automaticamente nella liquidazione dell'imposta del periodo corrente, riducendo il debito a saldo o generando un ulteriore credito da riportare.

Il quadro RX – il quadro riepilogativo dei risultati della dichiarazione – interviene a valle di questo passaggio. Lì si stabilisce se il credito risultante viene portato a nuovo, chiesto a rimborso o destinato alla compensazione in F24. Da quella scelta dipendono gli effetti pratici per il contribuente.

NOTA OPERATIVA & ATTENZIONE

Attenzione: se in sede di gestione della pratica CIVIS il contribuente ha espressamente optato per il rimborso monetario diretto sul proprio conto corrente, l'automatismo del quadro RX si interrompe. In quel caso il credito è già stato liquidato e non deve essere riportato nella dichiarazione successiva. Il credito indicato nel quadro RX non deve peraltro essere riportato "a cascata" negli anni successivi: si tratta di un'eccedenza che esaurisce la propria funzione nell'anno di riporto.

SITUAZIONE	STRUMENTO CORRETTO	QUADRO DA UTILIZZARE
Correzione spontanea di errore od omissione dichiarativa	Dichiarazione integrativa	Quadro DI (se presentata oltre i termini dell'anno successivo)
Maggior credito riconosciuto via CIVIS dopo controllo automatizzato	Riporto nella dichiarazione successiva	Credito anno precedente nel quadro RN (rigo RN36 per IRPEF) + quadro RX
Dichiarazione integrativa presentata entro i termini ordinari	Dichiarazione integrativa	Nessun quadro DI necessario (si presenta il modello corretto)
Maggior credito CIVIS con rimborso già richiesto in sede CIVIS	Nessun riporto dichiarativo	Nessuno – il credito è già stato liquidato direttamente

IL QUADRO DI NON C'ENTRA

Il quadro DI del Modello Redditi è destinato a una funzione specifica e diversa. Entra in gioco quando il contribuente ha presentato – nel corso dell'anno precedente – una o più dichiarazioni integrative ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, del DPR 322/1998, e lo ha fatto oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello di riferimento. In quel caso, il credito derivante dall'integrativa viene riportato nel quadro DI della dichiarazione corrente e confluisce poi nel quadro RX secondo regole specifiche.

Il maggior credito riconosciuto tramite CIVIS non origina da una dichiarazione integrativa: viene da un procedimento distinto, il controllo automatizzato dell'Agenzia concluso con esito favorevole al contribuente. Le istruzioni ministeriali al Modello Redditi PF 2026 (fascicolo 1) chiariscono testualmente che tale maggior credito "non richiede in alcun modo la compilazione del Quadro DI" e deve essere trattato come una "normale eccedenza pregressa", da riportare nel rigo di liquidazione ordinario alla voce "Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione". Sbagliare quadro –

usando il DI al posto del percorso RN-RX – rende opaca la provenienza del credito e può complicare eventuali verifiche successive.

LA COMPENSAZIONE IN F24 NON È AUTOMATICA

Uno degli errori più frequenti – e anche uno dei più costosi – è ritenere che il riconoscimento da parte dell'Ufficio renda il credito automaticamente disponibile per la compensazione in F24. Non è così.

Il riconoscimento via CIVIS è il presupposto documentale. Ma la disponibilità operativa del credito passa dalla sua corretta esposizione nel modello dichiarativo. Se il professionista procede alla compensazione in F24 senza aver prima riportato il credito nella dichiarazione – o senza che il credito risulti correttamente nel cassetto fiscale – il sistema dell'Agenzia può rilevare un disallineamento. Il risultato è quasi sempre una nuova comunicazione di irregolarità e, se l'importo supera le soglie di rilevanza, conseguenze più gravi.

CIVIS chiude il problema sul piano dell'accertamento automatizzato, ma non sostituisce la corretta gestione dichiarativa del credito che ne deriva.

IL VISTO DI CONFORMITÀ: SOGLIE E REGIME PREMIALE ISA

Se il credito – comprensivo del maggior importo riconosciuto via CIVIS – viene utilizzato in compensazione orizzontale e supera le soglie previste dalla normativa, scatta l'obbligo di apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione.

Per regola generale, il visto è obbligatorio per compensazioni orizzontali di crediti tributari superiori a 5.000 euro annui. Vale anche la regola del decimo giorno: per importi sopra quella soglia, la compensazione in F24 può avvenire solo dal 10° giorno successivo alla presentazione telematica della dichiarazione che reca il visto apposto.

Le soglie si modificano significativamente per i contribuenti con punteggi ISA elevati. Secondo il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22 aprile 2025 (prot. n. 176203/2025):

- ♦ **Punteggio ISA pari o superiore a 9** (nell'anno o come media del biennio): esonero dal visto per compensazioni di crediti da imposte dirette e IRAP fino a 50.000 euro (periodo d'imposta 2024); per i crediti IVA (annualità 2025) la soglia sale a 70.000 euro.
- ♦ **Punteggio ISA pari o superiore a 8** (nell'ultimo anno) o **media semplice pari o superiore a 8,5** nei due anni precedenti: esonero fino a 20.000 euro per imposte dirette e IRAP; fino a 50.000 euro per i crediti IVA.
- ♦ **Contribuenti aderenti al CPB per il biennio 2024-2025**, se non decaduti: godono degli stessi benefici della fascia corrispondente al proprio punteggio ISA.

La verifica sull'obbligo del visto non riguarda soltanto il maggior credito riconosciuto via CIVIS. Deve considerare l'intero plafond di crediti disponibili per la compensazione. La spettanza del credito e la sua utilizzabilità pratica sono due cose diverse: un credito formalmente corretto può essere contestato se utilizzato senza rispettare le regole formali sulla compensazione.

IL CONTROLLO PRELIMINARE SUL CASSETTO FISCALE

Prima di riportare qualsiasi importo nella dichiarazione successiva, lo studio ha un compito preliminare essenziale: verificare che il credito non sia già stato assorbito in altro modo. Potrebbe essere stato rimborsato d'ufficio dall'Agenzia, compensato automaticamente con debiti pendenti, o diversamente gestito nel cassetto fiscale.

È il controllo apparentemente più banale, ma anche quello che – se saltato – produce le conseguenze più serie. Una duplicazione del credito – cioè riportare in dichiarazione un importo già utilizzato o rimborsato – configura un utilizzo indebito. Le contestazioni successive arrivano con sanzioni e interessi che trasformano un'operazione di recupero in un problema molto più grande.



PUNTO CHIAVE

Esempio pratico. Uno studio gestisce un maggior credito IRPEF di 8.000 euro riconosciuto via CIVIS per l'anno d'imposta 2023. Prima di riportarlo nel Modello Redditi 2026 (anno d'imposta 2025), verifica sul cassetto fiscale la posizione del cliente e scopre che 3.000 euro erano già stati rimborsati automaticamente dall'Agenzia. Solo i restanti 5.000 euro vanno riportati nel rigo RN36 come credito dell'anno precedente. Se si fosse riportato l'intero importo, si sarebbe creata una duplicazione parziale.

LA DOCUMENTAZIONE: UNA MISURA DI PROTEZIONE REALE

Non basta sapere dove inserire l'importo nel software. La gestione corretta richiede un metodo e una documentazione precisa. Lo studio dovrebbe conservare – e tenere facilmente recuperabile – l'intera catena documentale:

- ♦ la comunicazione di irregolarità originaria
- ♦ la richiesta CIVIS con il relativo numero di protocollo
- ♦ l'esito favorevole dell'Agenzia con l'importo validato
- ♦ la verifica dello stato del credito nel cassetto fiscale

Convienne predisporre una scheda interna per ogni pratica, con i dati minimi riportati nella tabella seguente.

ELEMENTO DA DOCUMENTARE	DESCRIZIONE / VALORE DA INDICARE
Anno d'imposta di riferimento	Es. 2023
Modello di provenienza	Redditi PF / SC / SP / IVA
Protocollo comunicazione irregolarità	Numero identificativo dell'avviso
Protocollo CIVIS	Numero della pratica telematica
Importo riconosciuto dall'Agenzia	Totale validato nell'esito CIVIS
Importo effettivamente disponibile	Dopo verifica cassetto fiscale (detratti eventuali rimborsi/compensazioni già avvenuti)
Rigo dichiarativo utilizzato	Es. RN36 col. 1 – Modello Redditi 2026
Visto di conformità	Necessario / Non necessario (indicare soglia applicabile)
Modalità di utilizzo del credito	Compensazione F24 / Riporto anno successivo / Rimborso

Non è un adempimento formale aggiuntivo: è una misura di protezione professionale reale. Serve a dimostrare, anche a distanza di anni, con quale presupposto quel credito è stato trattato – e perché non è stata presentata alcuna dichiarazione integrativa.



STUDIO PIZZANO
COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

STUDIO SABATINO PIZZANO

Sede: via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)
Contatti: info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

***Nota informativa:** Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (03/06/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.*

